



COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO

Di ORGANIZZAZIONE del COMITATO GEMELLAGGI

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 64 in data 30.09.2009

IL SINDACO

Colombo Ezio

IL SEGRETARIO GENERALE

dr. Mendicino Giuseppe

Art. 1

È istituito nel Comune di Agrate Brianza il Comitato gemellaggi col compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune di Agrate Brianza con Comuni di altri paesi sulla base di delibere del Consiglio Comunale.
- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

Art. 2

Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1 il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Il Comitato farà inoltre richiesta di contributi per le proprie attività alla Comunità Europea e ad altri enti che prevedono questo tipo di stanziamenti (es. Regione Lombardia).

Art. 3

Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che, coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato gemellaggi – d'intesa con l'Amministrazione comunale – terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e con la sua Federazione regionale, e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art. 4

E' istituito un comitato di gemellaggio che è composto da:

- Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente
- 2 componenti di maggioranza, di cui almeno 1 Consigliere Comunale
- 2 componenti di minoranza, di cui almeno 1 Consigliere Comunale
- Presidente ARCA (Attività culturali) o suo delegato
- Presidente CSA (Attività sportive) o suo delegato

Al Comitato di Gemellaggio partecipa, con funzioni di segretario, un rappresentante dell'ufficio gemellaggi.

Alla nomina del Comitato provvederà la Giunta Comunale in base alle segnalazioni dei Gruppi consiliari e delle Associazioni.

Art. 5

Il Presidente potrà invitare alle riunioni i rappresentanti delle varie associazioni, organismi

e gruppi sociali che operano sul territorio sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, religioso, scolastico ecc..... al fine di coinvolgere i gruppi interessati all'organizzazione delle varie manifestazioni del gemellaggio.

Art. 6

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Presidente convoca il Comitato qualora lo richiedano formalmente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute dovranno essere presenti almeno 4 componenti.

Art. 7

Il Comitato dovrà proporre all'Amministrazione Comunale, entro il 30 Novembre di ogni anno, il programma di massima relativo alle attività di gemellaggio dell'anno successivo.

Il programma sarà costituito da un evento principale, realizzato da una manifestazione di alcuni giorni per ogni Comune, e da altri eventi distribuiti nel calendario a secondo delle esigenze emerse.

Le date e i contenuti dell'evento principale saranno concordati ogni anno dalle Amministrazioni Comunali.

Il Comitato per i Gemellaggi curerà nel dettaglio la programmazione di tutti gli eventi relativi alle attività di gemellaggio.

Nella stesura del programma, il Comitato valuterà i progetti presentatigli, facendo propri quelli che riterrà più rispondenti agli obiettivi del gemellaggio, tenendo conto delle risorse economiche, del numero delle persone coinvolte, della reciprocità, della fattibilità del progetto, e degli accordi presi con il Comune gemello.

La Giunta Comunale, approverà il programma di massima in via provvisoria, concordando con il Comitato Gemellaggi, qualora lo riterrà opportuno, le modifiche necessarie.

Il Comitato, in ottemperanza alle indicazioni formulate dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle istanze pervenute dal mondo dell' associazionismo locale, delle istituzioni scolastiche e delle realtà sociali e religiose, redigerà la versione definitiva del programma, che verrà trasmesso alla Giunta Comunale entro il 10 Dicembre di ogni anno.

La Giunta Comunale, approverà il programma definitivo delle attività di gemellaggio entro il 31 Dicembre di ogni anno, rendendolo operativo dal giorno successivo.

Le attività previste nel mese di Gennaio di ogni anno, dovranno essere inserite nel programma dell'anno solare precedente.

Al fine di favorire e regolamentare la partecipazione di ogni soggetto alle attività di gemellaggio, vengono stabilite le modalità e i tempi per la presentazione dei progetti.

- A) Entro il 30 di Ottobre di ogni anno, ogni gruppo, associazione, ente, o qualsiasi soggetto che vorrà partecipare alle attività di gemellaggio nell'anno successivo, dovrà presentare al Comitato per i Gemellaggi un progetto dell'attività che intende promuovere.
- B) Per consentire al Comitato di valutare in modo omogeneo le attività proposte, e per favorire i soggetti che intendono presentare un progetto, è stato predisposto un modulo da compilare denominato "SCHEDE PROGETTO".
- C) La presentazione al Comitato della SCHEDE PROGETTO, compilata in tutte le sue parti, costituisce condizione indispensabile alla valutazione ed eventuale approvazione del progetto stesso.

- D) I progetti che verranno inseriti nella versione definitiva del programma di gemellaggio di ogni anno, approvato dalla G.C. su proposta del Comitato, godranno di un sostegno economico da parte dell'Amministrazione Comunale e saranno coordinati nella loro attuazione dal Comitato.
- E) Il sostegno economico dell'A.C. prevede la sola copertura delle spese di trasporto, andata e ritorno da Agrate al Comune gemello, con modalità definite dal Comitato.
- F) Per i gruppi sportivi, le associazioni culturali e di volontariato sociale partecipanti alle attività di gemellaggio presso il Comune gemello, non sarà possibile fare richiesta di ulteriori contributi economici all' A.C.
- G) Gli Istituti Scolastici che intendono presentare dei progetti per la partecipazione degli alunni alle attività di gemellaggio, dovranno chiedere l'inserimento di tali progetti nel "Piano di Diritto allo Studio", al quale compete la programmazione ed il sostegno economico nelle forme e nelle entità stabilite dall'Assessore competente. La stesura dei progetti di Gemellaggio promossa dagli Istituti Scolastici terrà conto della tempistica necessaria all'inserimento di tali iniziative nel Piano di Diritto allo Studio. Nella presentazione dei progetti di Gemellaggio, gli Istituti Scolastici, dovranno allegare alla SCHEDA PROGETTO il verbale della riunione del Consiglio di Circolo, o d'Istituto, all'interno della quale è stato presentato il progetto che intendono promuovere.
- H) Al fine di garantire la reciprocità delle attività con il Comune gemello, ogni soggetto che intende presentare un progetto di gemellaggio, dovrà garantire un'ospitalità paritetica a quella richiesta.
- Questo obiettivo potrà essere conseguito con le seguenti modalità:
- sensibilizzando le famiglie vicine
 - accordandosi con altre associazioni o gruppi omogenei alla propria attività.
- In ogni caso, eventuali spese di vitto e alloggio dovranno essere sostenute senza contributi da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- per dimissioni;
- per assenza (più di 3 consecutive);
- per richiesta delle Associazioni di appartenenza;

Art. 9

Le convocazioni del Comitato per il Gemellaggio, con l'ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno cinque giorni prima della riunione; anche tramite e-mail; per motivate ragioni d'urgenza esse potranno però essere fatte con preavviso di 24 ore.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 10

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera del dipendente dell'Ente locale, addetto all'ufficio Gemellaggi, con funzioni di Segretario del Comitato stesso.

Art. 11

La sede del Comitato per i Gemellaggi, è istituita nel palazzo comunale.

Di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12

Il mandato dei componenti del gemellaggio termina quando decade l'Amministrazione Comunale.

Art. 13

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività, vengono trasferiti all'Amministrazione comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.

**REGOLAMENTO
Di ORGANIZZAZIONE del COMITATO GEMELLAGGI**

Scheda Progetto

ANNO

Denominazione dell'Associazione/Istituto proponente

.....

